

COMUNE DI GAIBA
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 28.09.98

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01

Disciplina della Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi ed i luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 02

Ordinanze dell'Autorità Comunale ed ordini verbali.

1. L' autorità comunale può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune delle norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.
2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nel seguente articolo.

Art. 03

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

1. Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco. Il servizio viene svolto dall'Ufficio di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria di cui all'art. 57 CPP nell'ambito delle rispettive mansioni e dai funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.
3. Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere agli atri, alle scale, agli stabili, alle botteghe ai negozi, agli spacci, ai laboratori, alle officine, agli stabilimenti e locali annessi, ai locali pubblici in genere e ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale; possono altresì effettuare accertamenti su segnalazione scritta degli addetti ai servizi convenzionati o concessionari dell'Amministrazione Comunale, con obbligo di rapporto di ogni reato o infrazione accertata.
4. Ai sensi della legge 26/11/1981, n. 689 essi possono per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. Possono altresì procedere al sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro di Polizia Giudiziaria.
6. Le cose sequestrate e confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo la procedura prevista dal DPR 29.7.1982 n. 571.
7. Gli agenti ed i Funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Art. 04

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla - osta, permessi e licenze rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso concesse per iscritto ed accordate:
 - a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'ente o associazione interessata;
 - b) senza pregiudizio di diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Ente concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in qualsiasi momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
 - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 05

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dal D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque.

Art. 06

Suolo Pubblico - Definizione

1. Per suolo pubblico, agli effetti della applicazione del presente Regolamento si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze nei giardini e nei pubblici mercati, nonché dalle aree di proprietà privata soggetta a servitù d'uso o di passaggio pubblico o comunque aperte al pubblico transito.
2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche senza il permesso dell'Autorità Comunale.
3. Quando si tratti di suolo o spazio di proprietà privata di cui al primo comma, occorre anche il consenso del proprietario.
4. Le occupazioni momentanee per le quali non occorre il rilascio del relativo permesso, a norma del secondo comma, devono limitarsi al tempo strettamente necessario a non ostacolare od impedire il transito.

Art. 07

Occupazione suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale, rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti o installazioni di impianto, sono considerate permanenti.
4. La concessione per l'occupazione di marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro davanti ai negozi può essere rilasciata soltanto a favore dei negozi stessi e dalle associazioni, gruppi, partiti, movimenti, ecc. per la raccolta di firme e l'attività di volontariato.
5. In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro spese, rischio e pericolo. A questo proposito, l'Amministrazione Comunale può preventivamente chiedere una relativa cauzione a garanzia della rimessa in pristino in seguito ad eventuali danneggiamenti.

6. Ferme le prescrizioni della Legge di PS circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del Ufficio di Polizia Municipale.
7. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta al collaudo tecnico ai fini statici ed antincendio da parte dei componenti organi della commissione addetta.
8. Sul suolo pubblico adibito a transito sia dei veicoli che pedonale è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.
9. E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento e contro strutture pubbliche.
10. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
11. Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
12. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.
13. Le concessioni sono rilasciate dall'ufficio competente, attenendosi alle disposizioni previste dai relativi Regolamenti comunali vigenti oppure, in mancanza del Regolamento stesso, secondo le normative di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione Comunale.
14. Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà alla Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addvenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.
15. Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione e devono essere rinnovate alla loro scadenza.
16. Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta; l'esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza che questa sia stata corrisposta, comporta una sanzione pecuniaria prevista dal presente Regolamento.
17. Tenuto conto della tipologia delle richieste, dei fini umanitari e sociali delle iniziative e della assenza di lucro del gruppo richiedente, può essere disposta l'esenzione.
18. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali e dall'atto di autorizzazione:
 - a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
 - b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - c) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso, in tutti i casi di scarsa visibilità, quando l'occupazione debba continuare nella notte;
 - d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine.
1. Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione di aree pubbliche o soggette a servitù pubblica, si intende sospeso, salva diversa disposizione che dovrà risultare dal relativo permesso.
2. Sono eccettuate da tale limitazione d'orario, le normali concessioni d'uso di suolo pubblico a scopo di lavoro o fatte ai conduttori di pubblici esercizi per occupare il suolo pubblico con pedane, tavoli, sedie, vasi, ecc.
3. E' vietato altresì, rimuovere o spegnere i segnali luminosi d'avviso di cui al precedente punto C).
4. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.
5. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 08
Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le altre sanzioni comminate dalle leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza, ai sensi secondo le leggi vigenti.

Art. 09

Esazione delle somme dovute per l'occupazione di aree pubbliche

1. Le somme dovute per l'occupazione giornaliera saranno pagate direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita quietanza.
2. Le somme invece, dovute per occupazioni permanenti, verranno pagate all'atto del rilascio della concessione, ovvero riscosse mediante ruoli.
3. Impianti di proprietà comunali che dovranno essere trasferiti ai Comuni sono esenti e pertanto tutte le occupazioni di aree per manifestazioni indette o organizzate direttamente debbono essere parimenti esenti.

Art. 10

Scarico di rottami e detriti e liquami

1. E' vietato scaricare rottami, detriti e liquami di qualsiasi specie sul suolo pubblico.
2. Nell'ambito delle leggi vigenti i macchinari e le apparecchiature deteriorate o obsolete, i rifiuti ingombranti, i beni di consumo durevoli, esclusi in ogni caso gli altri rifiuti speciali tossici e nocivi e quelli organici urbani, dovranno essere trasportati nei luoghi di scarico pubblico a ciò specificatamente destinati dall'Autorità Comunale e resi noti al pubblico. Questi materiali dovranno provenire da rifiuti solidi urbani e non potranno essere scaricati nei cassonetti RSU. I materiali provenienti da lavori stradali o edili dovranno essere conferiti in luoghi specificatamente destinati.
3. Qualsiasi trasporto attraverso i centri urbani di materiale proveniente da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Art. 11

Insegne, vetrine e pubblica luminosità

1. Oltre a quanto stabilito dai Regolamenti per la Pubblicità ed Edilizio e del Nuovo Codice della Strada, non è possibile erigere vetrine, insegne o infissi pubblicitari nonché cartelli luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma o disegno o colorazione possa ingenerare confusione.
2. E' vietata altresì l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento e la loro collocazione deve essere autorizzata dall'autorità comunale.
3. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata ad autorizzazione.

Art. 12

Fiere, Mercati e Commercio su aree pubbliche

1. Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal e da quanto disposto dalla Legge 112/91, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il commercio su aree pubbliche è regolato dalle leggi in materia ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dal Consiglio Comunale, sentita l'apposita Commissione.

Art. 13

Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture di illuminazione straordinarie per feste, sagre ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi. Resta salva l'osservanza delle prescrizioni in vigore per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Nel caso di attraversamenti stradali o altri lavori che interessano opere pubbliche, la Amministrazione Comunale può chiedere una cauzione fideiussoria a garanzia dei lavori stessi.
3. L'ammontare della stessa sarà fissata dalla Giunta Municipale in base all'entità delle opere.

4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Comune, le condutture, quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
5. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
6. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci e gli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.
7. I concessionari, nell'esecuzione del lavoro, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno quindi notificare il luogo e il giorno in cui si darà inizio al lavoro.
8. Gli stessi dovranno altresì concordare con l'ufficio di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
9. Allorquando le condotte, le tubazioni, gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio della Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.
10. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato d'isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni, impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 14

Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in uno stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere, a qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed imbrattare in qualsiasi maniera il suolo.

Art. 15

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli, sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare o insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
2. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, bar e simili, esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro attività.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante il proprio esercizio.

Art. 16

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche.

1. E' proibito ai venditori ambulanti, ai raccoglitori ed incettatori di stracci, carta e simili, gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto.

Art. 17

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio o impedimento. Qualsiasi impalcatura o struttura che interessi il suolo pubblico deve essere autorizzata e deve rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione prevista, verrà concesso un termine di 10 giorni per la pulizia dell'area, scaduto il quale il Sindaco può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 18
Pulizia delle aree verdi

1. Tutte le aree pubbliche, private o in concessione, presenti nei centri urbani o nelle immediate vicinanze delle abitazioni, debbono, a cura dei proprietari o concessionari, essere mantenute costantemente pulite, provvedendo allo sfalcio ed alla cura del terreno ed evitando l'accumulo di materiali che possano nuocere al decoro ed all'igiene dell'abitato. Il materiale derivante dallo sfalcio dell'erba non potrà essere scaricato nei cassonetti RSU, ma in un luogo specificamente destinato dal Comune e reso noto al pubblico.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione prevista, verrà concesso un termine di 10 giorni per la pulizia dell'area, scaduto il quale il Sindaco può ordinare l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 19
Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi/liquidi e simili, deve essere effettuato su appositi veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materiali di qualsiasi specie sul suolo pubblico, questi dovranno essere immediatamente rimossi a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti per i quali è venuto ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 20
Sgombro della neve.

1. I proprietari ed i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e la pubblica via non appena sia cessato di nevicare e di rompere o coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra dell'acqua che possa congelarsi.
2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dalla pulizia dei cortili. Soltanto nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari dei negozi, degli esercizi, dei bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 21
Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibita sul suolo pubblico la lavatura e/o la riparazione delle vetture, autovetture, carri e simili, senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 22
Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche.

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 23
Disposizioni riguardanti gli animali
nei centri abitati.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sul suolo pubblico.
2. E' vietato lasciar vagare nel centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli o nei cortili, gli animali di cui sopra, con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare, salvo le disposizioni previste dalle leggi specifiche in materia.
4. E' vietato tenere, nell'interno dell'abitato, animali, anche domestici, che rechino danno al vicinato.

Art. 24
Divieto di getto di opuscoli e foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal competente ufficio comunale

Art. 25
Fontane pubbliche

1. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, eccezion fatta delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità Comunale.
2. E' vietato qualsiasi danneggiamento alle fontane pubbliche od introduzione nel congegno automatico delle stesse di ostacoli che ne impediscano il funzionamento.

C A P O I V
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 26
Pericolo alla pubblica incolumità

1. Se una casa, un muro, od in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci di rovina con pericolo per la incolumità delle persone, il proprietario, gli amministratori degli edifici condominiali o gli inquilini sono in obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco che, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà al proprietario di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.
2. Non ottemperando all'intimazione del Sindaco il lavoro sarà eseguito d'ufficio a carico del proprietario, secondo le normative vigenti.

Art. 27
Depositi di materiali

1. Nel caso di restauri di fabbricati, di pulitura di tetti, sostituzione delle grondaie, ecc., prospicienti il suolo stradale, dovranno collocarsi alle estremità dell'area interessata dai lavori, due o più segnali che avvertano le persone del pericolo.
2. Se per la ristrettezza della strada o per altre ragioni locali, non si possa adottare questa misura, l'autorità comunale prescriverà altre cautele.

3. I depositi di materiali, calcinacci, ecc. dovranno essere rimossi dal suolo pubblico in giornata. I rottami ed i calcinacci dovranno essere portati sino a terra o calati a mezzo di opere atte ad assicurare la pubblica incolumità e ad impedire la formazione di polvere.

Art. 28 **Scavi sul suolo pubblico**

1. Gli scavi aperti sul suolo pubblico, i quali non si possano chiudere stabilmente in giornata, dovranno essere sbarrati o chiusi alla superficie al cessare del lavoro.
2. Qualora si tratti di scavi o di altri lavori, comunque interessanti il suolo stradale, dovranno essere osservate le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 29 **Impalcature**

1. E' vietato costruire impalcature e porre assi a collo sopra il suolo pubblico, senza permesso della Autorità Comunale la quale, nell'accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità. E' assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico.
2. L'impalcatura, qualora occupi l'intero marciapiedi, dovrà essere costruita a galleria col soffitto in materiale idoneo ad impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in condizioni di assoluta sicurezza. L'impalcatura, sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta, che impedisca la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolva anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e durante le ore notturne, dovranno essere collocate le luci di pericolo.

Art. 30 **Manutenzione di tetti, cornicioni, pluviali, ecc.**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi, le inferriate, le antenne, gli intonaci, le tinte, gli infissi, le grondaie, nonché i prospetti esterni degli edifici e simili, dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di materiale o recare pregiudizio al pubblico decoro.
2. L'Amministrazione può prescrivere lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Le acque pluviali che cadono dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo. I guasti che avvenissero nelle grondaie, nelle docce o nei tubi, devono essere prontamente riparati dai proprietari.
4. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o guglie o telai nei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Art. 31 **Uso di scale**

1. Non si può fare uso in luogo pubblico di scala a mano senza che sia custodita alla base e purché sia provvista dei regolamentari dispositivi antiscivolo.

Art. 32 **Accensioni di fuochi**

1. E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi od altri luoghi pubblici e centri abitati, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori sul suolo stradale (pavimentazione, catramatura, ecc.), o nei casi preventivamente autorizzati.
2. E' pure vietata l'accensione di fuochi in prossimità delle strade extraurbane quando la direzione del vento porta il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli.
3. E' vietato dar fuoco a materiale che procura inquinamento atmosferico quale plastica, nylon, copertoni, pneumatici, oggetti in PVC e qualsiasi materiale derivato da sostanze petrolifere.
4. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 18.6.1931.

5. E' vietato accendere fuochi nei centri abitati e nelle immediate vicinanze del centro abitato; è inoltre **vietato accendere fuochi anche fuori dal centro abitato dal 1 aprile al 30 settembre**.

Art. 33
Cautele nei lavori

1. Nei luoghi di pubblico passaggio tutti i lavori che possono risultare di pregiudizio per i passanti, ancorché autorizzati dall'Amministrazione Comunale, devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, polveri, fumi, acque e altro.

Art. 34
Operazioni domestiche vietate

1. E' vietato battere la lana, tappeti, stuoie, ecc., o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via o dalle finestre ad essa prospicienti e gettare dalle finestre, balconi, e terrazze, ecc., ogni specie di cose. Nei cortili ed anditi interni il battere e lo spolverare saranno consentiti dalle ore 07.00 sino alle ore 10.00 del mattino.
2. E' vietato innaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.
3. E' parimenti vietato tenere sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli, ecc., vasi, fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficacemente assicurati.
4. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da rendere ad essi impossibile di essere mossi dal vento.

Art. 35
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 36
Rispetto dei beni pubblici

1. Nei luoghi pubblici è vietato salire sui monumenti, sulle inferiate, sulle cancellate, sui sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sui pali, muri di cinta, sui davanzali delle finestre, ecc.
2. E' pure vietato sostare sdraiati o comunque con atteggiamento poco corretto negli accessi ai pubblici edifici o monumenti.

Art. 37
Manutenzione degli edifici.

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre od altro ed imbiancatura in genere, apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danno ai passanti.
2. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne. Per le tinteggiature e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
3. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere, sporcare con colori, matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
4. L'autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
5. Le inferiate, le griglie e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle botole o finestre che si aprono su aree di pubblico transito, dovranno essere tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari del fabbricato in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti.
6. Le inferiate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le vetrine, i cartelli, le insegne e ogni altro infisso prospettante sulle vie pubbliche devono essere conservati decenti, puliti dalla polvere e ragnatele.
7. L'Autorità comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione o la verniciatura
8. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le canne fumarie, le balconate, i terrazzi, le antenne, gli intonaci, le tinte, gli infissi, le grondaie, nonché i prospetti esterni degli edifici e simili, dovranno essere mantenuti in buono

stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di materiale o recare pregiudizio al pubblico decoro.

9. L'Amministrazione può prescrivere lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
10. Le acque pluviali che cadono dai tetti debbono essere condotte con tubi verticali sino al suolo. I guasti che avvenissero nelle grondaie, nelle docce o nei tubi, devono essere prontamente riparati dai proprietari.
11. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Art. 38

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni.

1. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.
2. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione della Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
4. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
5. L'Amministrazione, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 39

Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 40

Pattumiere e recipienti con rifiuti.

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici od aperti al pubblico pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.
2. E' soltanto consentito depositare rifiuti entro gli appositi recipienti predisposti dal servizio di nettezza urbana, con l'obbligo che tali rifiuti siano contenuti in sacchetti di plastica chiusi.

Art. 41

Viali e giardini pubblici.

1. Nei viali e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, motorini, biciclette, carretti, cavalli o altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua ed ai rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
 - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, elettriche, monopattini od altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. I cani non tenuti al guinzaglio devono essere muniti di idonea museruola.
4. I cani di indole aggressiva devono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio.
5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole e piante simili esistenti nelle vie e piazze del paese.

Art. 42

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico.

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, avendo anche riguardo di non recintare con il filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

Art. 43

Tende nei negozi

1. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, vanno collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle.
2. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutti i fori protetti, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.
3. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di m. 2.20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 50 dalla verticale del ciglio del marciapiede.
4. Il rilascio di permessi all'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa di nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiedi.
5. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc.
6. In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate.

Art. 44

Animali da cortile

1. All'interno dei centri abitati e negli aggregati urbani è vietato il deposito o l'allevamento di conigli, polli, tacchini, anitre, colombi ed altri animali in cortili o giardini o luoghi anche privati, quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località oppure rechino danno o molestia agli abitanti delle case vicine.
2. L'autorità comunale, nel notificare il divieto, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali.

Art. 45

Pollame e selvaggina

1. E' proibito ai venditori di pollame e selvaggina, di uccidere alla vista del pubblico e di spennare, nel luogo di vendita, gli animali di cui fanno commercio.

Art. 46

Arredo pubblico - Danneggiamento

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, ecc., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante e ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi, danneggiarli, lasciarvi entrare cani od altri animali ed introdurre veicoli, dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'autorità.

Art. 47

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio Veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 48
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro
ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 49
Esercizio di mestieri, arti ed industrie.

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, un mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici o elettrici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13.00 alle ore 15.00 d'estate e dalle ore 13.00 alle ore 14.30 nelle rimanenti stagioni dell'anno e dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del mattino.
4. Comunque nella vicinanza di scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, casa di riposo, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o qualsiasi attività che rechi disturbo.
5. Il Comune può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari ordini del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di assoluta, riconosciuta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi, con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi e dei mestieri stessi.
8. Tutti coloro che all'atto dell'approvazione del presente regolamento esercitano arti o mestieri ed industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dall'approvazione ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.
9. Il termine potrà essere prorogato ulteriormente quando sia stato disposto il trasferimento della azienda in altra sede.
10. Le norme limitatrici di cui sopra valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
11. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori rumorosi o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi, è, di massima, vietato.
12. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.
13. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione dell'impianto.
14. L'Ufficio Tecnico comunale esaminerà la domanda e rilascerà eventuale autorizzazione.
15. L'autorizzazione sarà revocata qualora risulti non osservata una qualsiasi condizione prescritta nell'autorizzazione.

Art. 50
Produzioni di vapori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute, ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, in caso di recidiva o inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Art. 51

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore.

1. Nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di scarico e carico delle merci, derrate ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie e recipienti vari, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 52

Rumori molesti

1. Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.
2. L'uso di apparecchi sonori, nei locali pubblici sarà di volta in volta disciplinato in relazione alle condizioni ambientali del luogo ove ha sede l'esercizio.
3. L'uso di tali strumenti nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscano i suoni.
4. Nell'uso delle saracinesche metalliche si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato.
5. Il suono delle sirene non può perdurare oltre i trenta secondi. La disposizione non si applica ai casi interessanti l'Autorità Militare.
6. Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo venga disattivato immediatamente dopo l'eliminazione della causa della sua messa in funzione.

Art. 53

Pubblicità sonora

1. Nel territorio del Comune è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, entro i limiti del seguente orario:
da maggio ad ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
da novembre ad aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole e case di cura o di riposo.
3. La tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore a m. 50.

Art. 54

Detenzione di cani o altri animali.

1. Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio.
2. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

Art. 55

Animali domestici

1. E' vietato tenere, all'interno del centro abitato, animali, anche domestici, che rechino molestia o danno al vicinato.

Art. 56

Sale da ballo, cinema e ritrovi.

1. Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. Qualora fossero gestiti all'aperto, nel concedere l'autorizzazione, si accerterà che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Art. 57
Carovane di nomadi.

1. Le soste dei nomadi sono consentite esclusivamente negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

Art. 58
Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:
 - al mattino dopo le ore 08.00 e fino alle ore 13.00;
 - al pomeriggio dopo le ore 16.00 e non oltre le ore 20.00.
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 59
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S.16.06.1931 n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31.07.1934 (G.U. 28.09.1934 n. 228) e 12.05.1937 (G.U. 24.06.1937 n. 145) e successive integrazioni e modificazioni, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita al minuto senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al DPR 28.06.1955 n. 620 e D.M. 16.02.1982 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carbone ed oli combustibili, ma anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili e tutti i vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme plastiche, elastiche e derivanti.
4. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
5. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini e o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti o porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
6. E' vietato accumulare ammassi di materiale da imballaggio, carta straccia e simili.
7. I combustibili, di qualunque genere, non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
8. In ogni locale di abitazione con cubatura fino a 20 mc. non si deve tenere installato più di un bidone per un contenuto fino a 15 kg. In ogni locale con cubatura fino a 50 mc. non si devono tenere installati più di due bidoni per un contenuto complessivo fino a 30 Kg. In ogni locale avente oltre 50 mc. di cubatura non si devono tenere installati più di due bidoni per un contenuto complessivo fino a 40 Kg. Qualora, trattandosi di installazioni multiple, si dovessero alimentare una o più apparecchiature richiedenti complessivamente l'installazione di recipienti per un contenuto globale maggiore di quello anzidetto, tali recipienti dovranno essere collocati all'esterno.
9. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e i reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibile o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
10. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali da imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio di persone.
11. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) le bombole di gas per uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali dove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente all'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere un giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza, in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
12. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966 al D.M. 16 febbraio 1982 e alle altre normative in materia, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
13. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il Certificato di prevenzione incendi".

Art. 60

Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati.

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 61

Uso di fiamma libera.

1. E' assolutamente vietato:
 - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - fornire di alcool, petroli e benzine le lampade ed i fornelli mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere.

Art. 62

Accensioni di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o sparare in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione, da parte degli uffici di PS. deve sempre essere richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi o altri incidenti.
3. E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 63

Detenzione animali.

1. Dovranno essere tenuti a guinzaglio gli animali che abbiano l'attitudine ad incutere spavento o dare molestia alle persone.
2. Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
3. Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e del previsto tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.
4. Gli animali pericolosi dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.

Art. 64

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Art. 65

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o sulle griglie e telai dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riportato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare il guasto all' autorità comunale.
2. Stesso obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 66

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale e gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati. Gli accessi agli stessi dovranno essere chiusi al crepuscolo.

Art. 67

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
4. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.

Art. 68

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 69

Trasporto di acqua gassata e di seltz

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Art. 70

Scalpellamento di vie o piazze

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 71

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 72

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.
2. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
4. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 73

Materiale di demolizione

1. E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 74

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 75

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 76

Veicoli adibiti al servizio pubblico

1. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
2. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:
 - di fumare nelle vetture;
 - salire e scendere quando la vettura e' in moto;
 - salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
 - insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
 - occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - sputare all'interno delle vetture;
 - portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
 - cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
 - portare cani o altri animali;
 - distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.
3. Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo, al viaggiatore che rimanga in piedi, di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.
4. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 - mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
 - osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
 - tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 77

Orari degli esercizi.

1. Gli orari degli esercizi di commercio, degli esercizi pubblici e degli esercizi di vendita al pubblico sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Art. 78

Disciplina dei prezzi

1. Gli esercenti hanno l'obbligo di indicare i prezzi delle merci di largo e generale consumo esposte sui banchi di vendita o nelle vetrine o all'esterno dei negozi (art. 38 legge 11 giugno 1971 n. 426 D.M. 375/88 e successive integrazioni e modificazioni).
2. Fuori dall'obbligo specifico della pubblicità dei prezzi per i generi di largo e generale consumo, è d'obbligo l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile delle merci esposte in vendita (art. 59 D.M. 04.08.1988 n. 375 e successive integrazioni e modificazioni).

Art. 79

Pesatura delle merci e disciplina degli involucri

1. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, di cui al D.M. 21.03.1973 e successive reintegrazioni e modifiche

Art. 80

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

1. Senza prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, ecc., nonché i loro derivati.

Art. 81

Tabella per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi in modo ben visibile oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l'indicazione di tutte le varietà di combustibile messi in vendita.

Art. 82

Uso di contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, salvo deroghe autorizzate.
2. E' vietato usare lo stemma e la denominazione del Comune per qualsiasi uso non espressamente autorizzato.

Art. 83

Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, ne' rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Art. 84

Vendita del pane

1. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
2. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
3. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio. E' fatto divieto all'esercente o al suo incaricato che espliciti servizio di cassa con maneggio di danaro di manipolare il pane. Se il servizio di vendita e di riscossione del danaro non possono essere svolti separatamente, il maneggio del pane dovrà avvenire a mezzo di pinze idonee alla raccolta.

Art. 85

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

1. Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.
2. I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta.

Art. 86

Esalazioni di merce

1. I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Art. 87

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

Art. 88

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

1. Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.
2. Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DEL COMMERCIO

Art. 89

Attività commerciale in sede fissa

1. Qualsiasi attività commerciale di vendita al minuto in sede fissa è disciplinata dalle disposizioni delle leggi in vigore e, particolarmente, da quelle della legge 11.6.1971, n. 426, del relativo Regolamento e delle successive leggi di modifica.

Art. 90

Prezzi e peso netto

1. I commercianti al minuto, sono tenuti ad osservare la normativa che riguarda l'esposizione dei prezzi al pubblico, e più precisamente, la legge 11.6.1971, n. 426 e il relativo Regolamento, nonché le successive integrazioni e modificazioni e le disposizioni di legge relative alla vendita a peso netto delle merci.

Art. 91
Pesi e misure

1. Gli strumenti che servono a misurare e a pesare le merci devono essere collocati in luogo illuminato e ben in vista del consumatore, nonché mantenuti puliti secondo le vigenti norme igienico - sanitarie e bollato dall'Ufficio Metrico a norma del T.U. delle leggi sui pesi e misure approvato con R.D. n. 7088, del 23.8.1890 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 92
Occupazione di suolo pubblico per esposizione di merci

1. L'occupazione del suolo o spazio pubblico o spazio privato adibito ad uso pubblico per esposizione di merci e derrate, all'esterno dei negozi può essere autorizzato a condizione che non si ostacoli la circolazione, anche pedonale e che vengano rispettate le norme igieniche vigenti.

Art. 93
Ingresso ai cani

1. E' vietato l'ingresso ai cani, anche se muniti di museruola, nei pubblici esercizi e negozi, salvo che dette attività commerciali siano per loro natura destinate alla vendita di articoli per animali. Sarà cura di ogni esercente affiggere all'ingresso un cartello ben visibile dall'esterno in cui compaia detto divieto.

Art. 94
Esercizio del commercio su aree pubbliche.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali ed è regolato dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

C A P O I X

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 95
Esercizio di mestieri girovaghi

1. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio comunale, anche se già in possesso del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, se prima non ha ottenuto la licenza dall'Autorità Comunale.
2. E' vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

Art. 96
Esercizio di guide pubbliche

1. L'esercizio dei mestieri di guida è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico in prossimità di edifici monumentali, devono richiedere l'autorizzazione al Comune.
3. Sull'autorizzazione verranno indicati i monumenti e le gallerie che le guide saranno autorizzate ad illustrare.
4. Le guide pubbliche autorizzate, nell'esercizio delle loro mansioni, dovranno portare un bracciale con l'indicazione "Guida Autorizzata".

Art. 97
Baracche per pubblici spettacoli

1. Senza il permesso del competente ufficio, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree private esposte alla vista della via pubblica o con accesso diretto dalla strada pubblica.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igienico-sanitarie, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
 - attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
 - tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.Potrà, peraltro, stabilirsi caso per caso un diverso orario.

Art. 98

Processioni, manifestazioni e cortei funebri

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel territorio comunale.

Art. 99

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.
3. Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di PS revocherà la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere o non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.
4. Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.
5. Per il rilascio di ognuna delle autorizzazioni previste dal presente regolamento l'ufficio competente provvederà a richiedere il preventivo parere del Comando di Polizia municipale.

C A P O X

INDUSTRIA - ARTI E MESTIERI

Art. 100

Definizione di attività rumorosa

1. Chi esercita un'industria, un'arte od un mestiere, deve usare ogni cautela per evitare molestie ed incomodi al vicinato.
2. Sono ritenute moleste o incommode quelle attività che si effettuano con macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente esalazioni fastidiose, rumori o sensibili vibrazioni avvertibili dalle aree abitate confinanti o limitrofe, quando la differenza tra il rumore di fondo ed il livello del rumore prodotto dall'attività lavorativa supera i 6 decibel (DB), misurati con idoneo strumento opportunamente tarato di classe 1 e facendo uso della curva di pesatura A, secondo le raccomandazioni ISO (International Standard Organization) 1999.
3. E' vietato far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico e di limitatissima potenza.

Art. 101

Attività produttive - Rumorose - Insalubri - Moleste - Richiesta Autorizzazione

1. Chiunque intenda iniziare in città e nei centri abitati del Comune l'esercizio di una industria, arte o mestiere rumoroso, pericoloso o insalubre o molesto (anche solo per esalazioni), trasferire da luogo a luogo, ampliare attività esistenti oppure far funzionare uno o più motori, caldaie a vapore, forni e macchine in genere, deve chiedere preventivamente il nulla osta all'Autorità comunale indicando in apposito questionario da unire alla domanda e da ritirarsi presso il competente Ufficio Comunale, il numero, la qualità, la potenza in HP e il funzionamento delle singole macchine.
2. La domanda dovrà essere inoltre corredata da un tipo planimetrico dei locali, impianti, ecc., in proporzionata scala.
3. La disciplina di cui al comma precedente non si applica nelle zone destinate ad insediamenti produttivi.
4. Qualora il richiedente intenda impiantare in un fabbricato destinato ad abitazione un esercizio con macchine azionate da motori o dalla mano dell'uomo deve farne speciale menzione nel questionario di cui sopra, specificando il numero, la qualità, la potenza in HP ed il funzionamento delle singole macchine, nonché la durata del funzionamento stesso.
5. Per i depositi e la rivendita di infiammabili si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 102

Officine - Condizioni di esercizio

1. Nelle officine situate in edifici destinati ad abitazioni civili o contigue a tali edifici, gli apparecchi o meccanismi a moto rapido e destinati ad agire per urto, o che comunque producono sensibile rumore o vibrazioni, debbono impiantarsi sopra apposite fondazioni isolanti, capaci di disperdere le vibrazioni, le scosse ed i contraccolpi, separate ed il più possibile lontane da quelle dei muri. Comunque debbono essere adottate le più efficaci precauzioni atte a tutelare la sicurezza e la solidità delle costruzioni e ad evitare la propagazione delle vibrazioni e del rumore alle case adiacenti.
2. E' fatta salva l'osservanza delle norme riguardanti le misure di prevenzione incendi, di sicurezza, di igiene e sociali contemplate dalle leggi e dai regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'Autorità competente ritiene necessarie.
3. La concessione del nulla osta è fatta ai soli effetti dei regolamenti municipali e non implica alcuna responsabilità da parte dell'Autorità concedente.

Art. 103

Attività rumorose - Locali

1. I locali in cui si effettuano attività rumorose o incommode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.
2. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.
3. L'autorità comunale avrà facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione agli esercizi di cui ai precedenti articoli e di ordinare modificazioni agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non corrisponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa.
4. L'esecuzione dei lavori di modificazione degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.
5. Pure con ordinanza verrà disposta la chiusura degli esercizi per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.

Art. 104

Attività rumorose - Orari -

1. Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e strumenti rumorosi od incommodi è consentito soltanto nei seguenti orari:
 - dal 1 ottobre al 31 marzo: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
 - dal 1 aprile al 30 settembre: dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle alle ore 15.00 alle ore 20.00.
2. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinino la necessità.

3. Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, volta per volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito.
4. La disciplina di cui al primo comma non si applica nelle zone destinate ad insediamenti produttivi.

C A P O X I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 105

Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto, e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3.3.1934, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e della legge del 24.11.1981, n. 689.
2. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e, per quanto di competenza dai tecnici comunali.
3. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 4.000 ad un massimo di £. 1.000.000.

Art. 106

Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

Art. 107

Rimessa in pristino ed esecuzione d' ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, secondo le normative vigenti.

Art. 108

Sequestro e custodia delle cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, purché le cose stesse appartengono a persone obbligate per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria e dalle altre leggi che regolano la materia.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 109

Sospensione delle licenze

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione comunale, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà sino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 110 **Diffida - Esecuzione d'Ufficio -**

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, l'autorità comunale, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore o responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.

Art. 111 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del CO.RE.CO., ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
2. Quanto non previsto nel presente Regolamento è previsto nelle disposizioni di legge per materia.

I N D I C E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01

Disciplina della Polizia Urbana 2

Art. 02

Ordinanze dell'Autorità comunale ed ordini verbali 2

Art. 03

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana 2

Art. 04

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento 3

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 05

Inquinamento atmosferico e delle acque 3

Art. 06

Suolo pubblico - Definizione 3

Art. 07

Occupazione suolo pubblico 4

Art. 08

Occupazione abusiva di suolo pubblico 5

Art. 09

Esazione delle somme dovute per l'occupazione di aree pubbliche 5

Art. 10

Scarico di rottami, detriti e liquami 5

Art. 11

Insegne, vetrine e pubblica luminosità 6

Art. 12

Fiere, mercati e commercio su aree pubbliche 6

Art. 13

Collocamento di condutture 6

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 14

Disposizioni di carattere generale 7

Art. 15

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche e disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe 7

Art. 16

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche 7

Art. 17

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale 7

Art. 18

Pulizia delle aree verdi 8

Art. 19

Trasporto di materiale di facile dispersione 8

Art. 20

Sgombro della neve 8

Art. 21

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche 8

Art. 22

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale in aree pubbliche 9

Art. 23

Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati 9

Art. 24

Divieto di getto di opuscoli e foglietti 9

Art. 25

Fontane pubbliche 9

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 26

Pericolo alla pubblica incolumità 9

Art. 27

Depositi di materiali 9

Art. 28

Scavi sul suolo pubblico 10

Art. 29

Impalcature 10

Art. 30

Manutenzione di tetti, cornicioni, pluviali, ecc. 10

Art. 31

Uso di scale 10

Art. 32

Accensioni di fuochi 11

Art. 33

Cautele nei lavori 11

Art. 34

Operazioni domestiche vietate 11

Art. 35

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni 11

Art. 36

Rispetto dei beni pubblici 11

Art. 37

Manutenzione degli edifici 12

Art. 38

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni 12

Art. 39

Depositi in proprietà privata 12

Art. 40

Pattumiere e recipienti con rifiuti 13

Art. 41

Viali e giardini pubblici 13

Art. 42

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico 13

Art. 43

Tende dei negozi 13

Art. 44

Animali da cortile 14

Art. 45

Pollame e selvaggina 14

Art. 46

Arredo pubblico - Danneggiamento 14

Art. 47

Bestie macellate e trasporto carni 14

Art. 48

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità 14

CAPO V - QUIETE PUBBLICA**Art. 49**

Esercizio di mestieri, arti ed industrie 15

Art. 50

Produzione di vapori, gas, vapori nauseanti o inquinanti 15

Art. 51

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumore 16

Art. 52

Rumori molesti 16

Art. 53

Pubblicità sonora 16

Art. 54

Detenzione di cani o altri animali 16

Art. 55

Animali domestici 16

Art. 56

Sale da ballo, cinema e ritrovi 17

Art. 57

Carovane di nomadi 17

Art. 58

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili 17

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**Art. 59**

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili 17

Art. 60

Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile nei cortili o scantinati 18

Art. 61

Uso di fiamma libera 18

Art. 62

Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali 19

Art. 63

Detenzione animali 19

Art. 64

Strumenti da taglio 19

Art. 65

Manutenzione di aree di pubblico transito 19

Art. 66

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi 20

Art. 67

Fucine e forni 19

Art. 68

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi 20

Art. 69

Trasporto di acqua gassata e di seltz 20

Art. 70

Scalpellamento di vie o piazze 20

Art. 71

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici 20

Art. 72

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione 21

Art. 73

Materiale di demolizione 21

Art. 74

Insegne, persiane, vetrate di finestre 21

Art. 75

Ripari ai pozzi, cisterne e simili 21

Art. 76

Veicoli adibiti al servizio pubblico 21

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 77

Orari degli esercizi 22

Art. 78

Disciplina dei prezzi 22

Art. 79

Pesatura delle merci e disciplina degli involucri 22

Art. 80

Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili 23

Art. 81

Tabella per la vendita del combustibile 23

Art. 82

Uso di contrassegni del Comune 23

Art. 83

Vendita e scorta delle merci 23

Art. 84

Vendita del pane 23

Art. 85

Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati 24

Art. 86

Esalazioni di merce 24

Art. 87

Requisiti dei locali di vendita 24

Art. 88

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali 24

CAPO VIII - DISPOSIZIONI DEL COMMERCIO

Art. 89

Attività commerciale in sede fissa 25

Art. 90

Prezzi e peso netto 25

Art. 91

Pesi e misure 25

Art. 92

Occupazione di suolo pubblico per esposizione di merci 25

Art. 93

Ingresso ai cani 25

Art. 94

Esercizio del commercio su aree pubbliche 25

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 95

Esercizio di mestieri girovaghi 26

Art. 96

Esercizio di guide pubbliche 26

Art. 97

Baracche per pubblici spettacoli 26

Art. 98

Processioni, manifestazioni e cortei funebri 26

Art. 99

Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti 27

CAPO X - INDUSTRIA - ARTI E MESTIERI

Art. 100

Definizione di attività rumorosa 27

Art. 101

Attività produttive - rumorose - insalubri - moleste - Richiesta autorizzazione 27

Art. 102

Officine - Condizioni di esercizio 28

Art. 103

Attività rumorose - Locali 28

Art. 104

Attività rumorose - Orari 28

Art. 105

Sanzioni 29

Art. 106

Risarcimento danni 29

Art. 107

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio 29

Art. 108

Sequestro e custodia delle cose 29

Art. 109

Sospensione delle licenze 29

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 110

Diffida - Esecuzione d'ufficio 30

Art. 111

Entrata in vigore 30